

Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2013, n. 14-6389

Procedura ex art. 12 della L.R. n. 40/98 - Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto "Parco commerciale in località Spinetta Marengo, Area ex Zuccherificio" in comune di Alessandria - Proponenti Società Esselunga Spa e Coopsette soc. coop.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Premesso che:

in data 15 maggio 2009 le Società Esselunga Spa e Coopsette Soc. Coop., presentano istanza di avvio della fase di verifica relativamente al progetto "Parco commerciale in località Spinetta Marengo, Area ex zuccherificio" in comune di Alessandria ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

la domanda è inoltrata dalle Società Esselunga Spa e Coopsette soc. Coop. attuali titolari delle autorizzazioni amministrative commerciali, rilasciate originariamente alle società Vento Srl e Nettunia Srl;

in data 10 agosto 2009 le società Esselunga Spa e Coopsette Soc. Coop. presentano istanza per il ritiro della pratica al fine di provvedere ad ulteriori approfondimenti di carattere tecnico, idrologico e viabilistico ed il responsabile del procedimento il 2 settembre 2009 con nota prot. n. 5974/DB1710 prende atto della sopra citata istanza.

in data 6 dicembre 2010, le Società Esselunga Spa e Coopsette Soc. Coop., ripresentano istanza di avvio della fase di verifica relativamente al progetto "Parco commerciale in località Spinetta Marengo, Area ex zuccherificio" in comune di Alessandria ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";

la fase di verifica della procedura di VIA di cui sopra si conclude con la Determinazione dirigenziale n. 32 del 11.03.2011 che dispone la necessità di sottoporre il progetto alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale per le ragioni dettagliatamente espresse nel provvedimento ed in particolare per approfondire i seguenti elementi:

- compatibilità dell'insediamento commerciale in oggetto e della viabilità circostante con la presenza dell'industria a rischio di incidente rilevante Solvay – Solexis classificata a rischio di incidente rilevante e assoggettata agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, e 8 del D.Lgs 334/1999.
- verifica delle condizioni di rischio idraulico rispetto all'area di intervento che risulta soggetta ad inondazione per piena catastrofica (art. 51 bis delle N.T.A. del P.R.G.C.) in quanto all'interno della Fascia C del fiume Bormida e a tergo della Fascia B di progetto del P.A.I.;
- presenza di significative concentrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee al di sotto dell'area in esame, che rendono necessario una specifica analisi di rischio finalizzata a valutare il possibile pericolo di volatilizzazione di vapori di sostanze contaminanti (soprattutto solventi clorurati) sia in fase di costruzione a tutela dei lavoratori, sia in fase di esercizio a tutela delle persone afferenti al centro commerciale;
- in merito all'elevato consumo di suoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura ed agli impatti sul reticolo idrografico minore si richiede di definire:
 - l'impatto della realizzazione delle opere in progetto rispetto ai principali processi di degrado del suolo: contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica;
 - le ipotesi progettuali che prevedano le soluzioni, anche edilizie, per ridurre l'impermeabilizzazione e la compattazione del suolo interessato;
 - le modalità di gestione e di riutilizzo del terreno di scotico.
 - allo scopo di conservare la potenzialità produttive agricole dell'area, è necessario collocare la vasca di laminazione esterna in aree già destinate dal PRGC vigente per le opere in progetto per

insediamenti artigianali e di deposito evitando così che il progetto abbia ulteriori impatti sulle aree destinate ad attività aree agricole, dovrà inoltre essere verificata e dimostrata l'effettiva funzionalità idraulica della vasca, le interferenze con la falda, i rischi di contaminazione da inquinanti delle acque raccolte e la destinazione degli scarichi del troppo pieno;

in seguito a questa decisione la società Coopsette soc. coop. propone in data 26 maggio 2011 ricorso al TAR contro la Regione Piemonte per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 32 del 11 marzo 2011 e per l'accertamento dell'illegittimo comportamento tenuto dalla stessa Regione Piemonte nella gestione e valutazione delle domande di verifica di VIA ex art. 10 della l.r. n. 40/98 presentate dal ricorrente;

in data 20 aprile 2012 le Società Esselunga Spa, con sede in Milano, via Pisani 20 e Coopsette Soc. Coop. con sede in Castelnovo Sotto (RE), via San Biagio 75 presentano, in ossequio a quanto disposto dalla Determinazione n. 32 del 11.03.2001, al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della Legge Regionale del 14.12.1998, n. 40 e s.m.i., "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma, relativamente al progetto "Realizzazione di un parco commerciale in località Spinetta Marengo Strada Regionale n. 10", localizzato nel Comune di Alessandria (AL);

contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. n. 40/98, le Società Esselunga Spa e Coopsette soc. coop. provvedono al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo n. 17 in Torino, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La Stampa", pagina provinciale di Alessandria ed all'invio dei medesimi elaborati ai soggetti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 12, comma 2, determinando così l'avvio del procedimento.

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. n. 40/98, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, individua con nota prot. n. 7912/DB10.02 del 26 aprile 2012 nella Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale la struttura regionale competente responsabile del procedimento, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali coinvolte ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

la Direzione regionale Attività Produttive provvede quindi a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 17 maggio 2012 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA individuando il relativo responsabile ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 s.m.i.

Preso atto che:

- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 "costruzione centri commerciali classificati classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'Allegato A alla DCR 29.10.1999 n. 563-13414 e s.m.i." già sottoposto alla fase di verifica ambientale ex art. 10 della l.r. n. 40/98.

- l'intervento in progetto riguarda la realizzazione di un insediamento a destinazione commerciale, da realizzare su un'area situata nel comune di Alessandria, lungo la ex Strada Statale n. 10 Padana Inferiore, ora Strada Provinciale 10, nel tratto fra il centro abitato di Alessandria e la frazione di Spinetta Marengo. L'area è, in parte, occupata dagli edifici dell'ex Zuccherificio, attivo fino ad alcuni anni fa ed ora abbandonato.

- Le opere in progetto sono costituite da due Centri Commerciali, definiti come Comparto A e Comparto B sulle aree di proprietà delle Società proponenti ed aventi le seguenti caratteristiche:

Centro Commerciale di proprietà ESSELUNGA SPA – COMPARTO A :

- superficie lorda di pavimento: mq. 16.200
- superficie destinata alla vendita: mq. 10.700 così ripartita:

- n. 1 grande struttura di vendita alimentare G-SM1 di mq. 4.500
- n. 1 grande struttura di vendita non alimentare G-SE1 di mq. 3.200
- n. 1 media struttura di vendita extralimentare M-SE4 di mq. 2.500
- esercizi di vicinato per complessivi mq. 500

Centro commerciale di proprietà COOPSETTE SOC. COOP. – COMPARTO B :

- superficie lorda di pavimento: mq. 14.464
- superficie destinata alla vendita: mq. 11.800 così ripartita:
 - n. 1 grande struttura di vendita non alimentare G-SE2 di mq. 4.500
 - n. 1 grande struttura di vendita non alimentare G-SE2 di mq. 4.300
 - n. 1 media struttura di vendita extralimentare M-SE3 di mq. 1.700
 - n. 1 media struttura di vendita extralimentare M-SE3 di mq. 1.300
- In quanto opere funzionali alla realizzazione dell'insediamento commerciale vengono esaminate nella presente Valutazione anche le seguenti infrastrutture in progetto:
 - realizzazione della viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa alla realizzazione dei due centri commerciali e precisamente:
 1. allargamento della SP 10 a due corsie per senso di marcia nel tratto tra la tangenziale est ed il castello di Marengo;
 2. realizzazione della tangenziale est dalla SP 10 alla SP 494
 3. due rotonde, agli estremi dell'area di intervento sulla SP 10
 4. nuove strade ad una corsia per senso di marcia a sud della SP 10,
 5. raddoppio a due corsie per senso di marcia della SP 10 nel tratto compreso tra il castello di Marengo (dove termina l'intervento della Provincia) e l'incrocio con la SP 248 e tratta verso est per metri 250
 6. modifica della rotatoria all'incrocio tra la SP 10 e la SP 248;
 7. viabilità interna all'area commerciale con relative connessioni alla rete viaria esistente;
 - vasca di laminazione filtrante del Rio Bolla a nord della nuova viabilità di collegamento Alessandria - Spinetta Marengo.
 - recupero dei due piccoli edifici dell'ex Zuccherificio tutelati dalla Sovrintendenza che saranno destinati a funzioni pubbliche non ancora definite con il comune di Alessandria.
 - le opere di mitigazione e compensazione proposte.
- Il progetto presentato recepisce quanto accolto e prescritto dalle Deliberazioni di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 114/98, prot. nn. 8932/17.1 e 8933/17.1 del 04.08.2006 e nn. 12026/17.1 e 12027/17.1 del 15.11.2006 di rettifica;
- l'area è interessata dal tracciato del rio Bolla, un corso d'acqua proveniente da est che, proprio all'interno dell'area, si riunisce ad un altro corso d'acqua : il rio Lovassina, anch'esso proveniente da est, per poi attraversare, mediante uno scatolare in cemento armato, la Strada Provinciale 10;
- il sito in progetto, collocato in destra idrografica del torrente Bormida, secondo il Piano per l'Assetto Idrogeologico ricade in fascia C, in posizione retrostante rispetto alla fascia B di progetto;
- nelle vicinanze dell'area di intervento è presente l'industria a rischio di incidente rilevante Solvay Specialty Polymers Italy Spa (ex Solvay Solexis), classificata a rischio di incidente rilevante e assoggettata agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, e 8 del D.Lgs 334/1999.
- l'area in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e monumentale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004.

Rispetto alle criticità evidenziate nella fase di verifica che hanno condotto a sottoporre il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, nello studio presentato dal proponente, risultano effettuati i seguenti approfondimenti:

1. Verifica del rispetto di vincoli e prescrizioni di PRGC

Le opere in progetto interessano aree soggette a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. C, del D. Lgs 42/2004 e s.m.i, secondo il quale si tutela la fascia fluviale di 150 m. del Rio Lovassina e del

Rio della Bolla (Roggia della Ressia a valle della confluenza), compresi nell'elenco delle acque pubbliche. L'autorizzazione ai fini ambientali è subdelegata al Comune di Alessandria ai sensi della L.R. 20/89. Tenendo conto di questa categoria di vincolo è stata predisposta specifica la Relazione Paesaggistica, allegata agli elaborati di progetto.

Dette opere sono pienamente conformi alle previsioni urbanistiche del Comune di Alessandria sia per quanto attiene la destinazione d'uso del sito di intervento, sia per quanto attiene gli interventi sulla viabilità.

L'intera area è soggetta a Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa (P.E.C.L.I.) all'interno del quale le opere in progetto costituiscono gli ambiti A e B.

Per quanto riguarda la coerenza con gli indirizzi programmatici di area vasta si sottolinea il fatto che la realizzazione del parco commerciale comporta una limitata occupazione di aree ad uso agricolo o comunque di aree attualmente libere: gli interventi in progetto vengono realizzati in un sito industriale dismesso che viene riutilizzato con la sostituzione e, in parte, la riqualificazione degli edifici preesistenti.

Il sito in progetto è collocato in destra idrografica del Torrente Bormida, e ricade in fascia C, in posizione retrostante rispetto al limite della fascia B di progetto (Piano per l'Assetto Idrogeologico, Autorità di Bacino del Fiume Po), entro la *classe IIIB della circolare PRG 7/LAP/96 e s.m.i.*. In merito, relativamente a tale posizione, il PUNTO 7 "*Classe IIIB della circolare PRG 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C*" dell'allegato A alla DGR 28 luglio 2009, n. 2-11830 prevede che: *Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione di uno strumento urbanistico, all'area retrostante un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, sia stata assegnata una classe di idoneità urbanistica IIIB, come già precedentemente richiamato, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di verificare che le opere realizzate abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.*

In data 18 maggio 2008 il Comune di Alessandria, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146/4310N-400, ha deliberato che, a seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere di difesa territoriali (rilevato arginale AIPO), relativamente all'area in esame il rischio è da ritenersi minimizzato.

Le opere risultano così compatibili dal punto di vista idraulico, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

Sull'area possono essere consentite nuove edificazioni a determinate condizioni, tra le quali il divieto di realizzare interrati e seminterrati e la quota del piano di calpestio non deve essere inferiore a 92.50 mt s.l.m.

2. Rischio di incidenti rilevanti (R.I.R.)

Nell'intorno territoriale dell'area di intervento sono localizzate due aziende a rischio di incidente rilevante: Arkema e la Solvay Specialty Polimers Italy Spa.

La Arkema non prevede dei top event che possano coinvolgere aree esterne i confini dello stabilimento.

La Solvay Specialty Polimers Italy Spa prevede diversi scenari incidentali che possono coinvolgere aree esterne lo stabilimento.

L'art. 4 D.M. 9 maggio 2001 affida agli strumenti urbanistici il compito di individuare e disciplinare le aree interessate dai rischi prodotti da attività a rischio di incidente rilevante.

Il comune di Alessandria in data 13.03.2012 ha approvato una variante parziale al proprio piano regolatore ai sensi della l.r. n. 56/77 s.m.i. art. 17 comma 7 che recepisce l'elaborato tecnico RIR.

Al fine di verificare, nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, la compatibilità dell'insediamento commerciale in progetto con riferimento ai rischi di incidente rilevante, è stata appositamente redatta una valutazione di compatibilità RIR, allegata alla documentazione di progetto ed allo studio di impatto ambientale,

Le valutazioni effettuate dai professionisti incaricati dai proponenti portano a concludere che l'insediamento commerciale e la relativa viabilità possano essere considerati compatibili con la presenza degli impianti a rischio di incidente rilevante, che operano nell'area circostante.

A tale conclusione i professionisti pervengono considerando che:

- non si evidenziano vincoli, rispetto alla normativa sui rischi di incidente rilevante, che impediscano la realizzazione di un insediamento di categoria B nell'area scelta per il nuovo insediamento commerciale; si perviene a questa considerazione tenendo conto, oltre che dei requisiti "minimi" dettati dal DM 9/5/2001, anche delle ulteriori precauzioni proposte dalla Regione Piemonte, che impongono un'area di esclusione oltre l'area di danno più estesa;
- il progetto dell'insediamento ed in particolare il potenziamento previsto per la viabilità offre maggiori opportunità per l'accesso dei mezzi di emergenza all'area di danno in caso di incidente;
- le indicazioni progettuali e le modalità di gestione dell'emergenza per il nuovo insediamento commerciale, specificate in apposito elaborato (Piano di emergenza), sono state definite seguendo le regole di piano definite dalle Linee Guida della Regione Piemonte; in tal senso si ritiene che esse garantiscano una adeguata protezione delle persone presenti e che possano prevenire situazioni che interferiscano con la gestione dell'emergenza esterna da parte delle autorità;
- il Piano di Emergenza è stato predisposto secondo criteri e contenuti che lo rendono coerente con il Piano di Emergenza Esterno della Provincia di Alessandria;
- Lo studio del proponente conclude che *"sebbene l'incremento della densità antropica non sia in generale una buona politica di gestione del territorio, in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nel caso in questione si ritiene sussistano elementi per sostenere che, a fronte dell'applicazione accurata delle raccomandazioni evidenziate in questo rapporto, il livello di rischio associato all'insediamento commerciale possa essere considerato accettabile"*.

3. *Pericolo di volatilizzazione di vapori di sostanze contaminanti contenute nelle acque sotterranee.*

In merito a tale problematica, in data 24 novembre 2011 è stata effettuata una serie di campionamenti intesi a conoscere la qualità dell'aria in corrispondenza di n. 5 sondaggi appositamente eseguiti. Come concordato con i tecnici di Arpa, Dipartimento Provinciale di Alessandria, le analisi dell'aria sono state effettuate in fori appositamente eseguiti, alla profondità di -4.0 m da p.c..

I risultati dell'indagine sono riportati in una tabella, in cui sono indicate le concentrazioni trovate in ogni foro di sondaggio con le tecniche descritte.

In corrispondenza dei sondaggi S3 ed S4 l'analizzatore FID ha registrato una piccola concentrazione di carbonio organico; lo spettrofotometro a infrarosso impostato sulla determinazione del triclorometano non ha rilevato valori di al disopra della soglia di sensibilità in nessuno dei sondaggi. Lo spettrometro di massa nel sondaggio S3, oltre al cloroformio, ha riconosciuto anche altri due composti cloro-fluorurati, uno presente anche nel sondaggi S4.

La tossicità dei composti individuati può essere valutata per mezzo del confronto con i relativi limiti in atmosfera nell'ambiente di lavoro, ovvero i TLV (Threshold Limit Values) dell'organizzazione governativa americana ACGIH (American Conference of Governative Industrial Hygienists) ed i limiti indicati nel Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008.

Dal confronto, relativamente al triclorometano ed al 1,1,2,2,-tetracloro-1,2-difluoroetano risulta che le concentrazioni rilevate sono abbondantemente al disotto dei limiti di soglia, per cui non sussistono presupposti di rischio.

Per quanto concerne il 1,1,2-tricloro-1-fluoroetano, sono stati reperiti per il confronto i limiti di soglia per composti analoghi, appartenenti alla famiglia dei Freon: 1,1-dicloro-1-fluoroetano (Freon 141b) e 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (Freon 113):

Freon 141b: non disponibile

Freon 113: TWA (*Time Weighted Average*) relativo alle 8 ore: 1000ppm = 7600 mg/m³

Freon 113: STEL (*Short Term Exposure Limit*) (15minuti): 1250ppm = 9589 mg/m³

Pertanto anche per i cloro-fluorocarburi i valori di concentrazione rilevati sono ampiamente al di sotto della soglia di sicurezza.

4. Consumo di suoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura e impatti sul reticolo idrografico minore

Per quanto riguarda la potenziale perdita di fertilità dei suoli interessati dalle opere, si segnala che:

- gli strati di terreno fertile presenti in corrispondenza delle aree d'intervento saranno asportati preliminarmente a ogni altra operazione;
- il terreno verrà stoccato mettendo in pratica misure di conservazione della fertilità (in termini di geometria dei cumuli, inerbimenti protettivi, ecc.);
- il riutilizzo del terreno di scotico per la realizzazione dei parcheggi tipo "erbablock" e delle aree a verde interne al Parco commerciale; l'eccedenza di terreno di scotico verrà utilizzata per la sistemazione di un'area attualmente compromessa limitrofa all'Hotel Diamante di Spinetta Marengo.

Si conferma, infine, la rilocalizzazione della vasca esterna di laminazione e infiltrazione in aree destinate dal PRGC vigente per "attività produttive" (N. d. A., art. 40).

Atteso che:

il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9 della medesima legge;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

in data 24 maggio 2012 si svolge la prima riunione dell'Organo tecnico, di cui al verbale prot. n. 8690/DB1607 del 05.06.2012, nella quale i rappresentanti delle Direzioni della Regione Piemonte esprimono le prime osservazioni rispetto alle criticità evidenziate nel procedimento di fase di verifica sul progetto in esame e si concorda sulla necessità di invitare alla Conferenza dei Servizi gli Enti e le Autorità competenti in materia di Protezione Civile, quali: la Prefettura di Alessandria, i Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia di Alessandria ed il Sindaco del comune di Alessandria, al fine di una valutazione preventiva da parte delle Autorità competenti del piano di emergenza esterna (PEE) conseguente all'inserimento degli insediamenti commerciali in un contesto già complesso, con aree di danno molto estese associate alla presenza dello stabilimento Solvay Specialty Polimers Spa che coinvolgono un territorio fortemente antropizzato;

in data 6 giugno 2012 si svolge la prima riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 13854/DB1607 del 25.09.2012, nella quale si rileva, stante l'atteggiamento acquiescente rispetto alla richiesta di sottoporre il progetto alla fase di VIA da parte di entrambe le società, di poter procedere nell'iter procedimentale e nell'assunzione della decisione finale, a prescindere dal ricorso pendente presso il TAR Piemonte. Il proponente illustra l'inquadramento progettuale e gli approfondimenti effettuati relativamente alle criticità evidenziate nella procedura di fase di verifica e si stabilisce di rinviare ulteriori valutazioni successivamente al sopralluogo presso l'area di intervento;

in data 3 luglio 2012 si effettua un sopralluogo al quale partecipano, oltre alla Direzione Attività Produttive in qualità di responsabile del procedimento, le Direzioni Ambiente, Trasporti, Opere Pubbliche, il comune di Alessandria e la Provincia di Alessandria, presso l'area di intervento di cui al verbale prot. n. 10920/DB1607 del 11.07.2012, nel corso del quale, con il supporto tecnico dei progettisti incaricati dalla Società e accompagnati dai rappresentanti della Società Esselunga Spa e Coopsette s.c., si prende visione dell'area attorno all'ex Zuccherificio dove è prevista la realizzazione dell'insediamento in oggetto;

in data 19 luglio 2012 si tiene la seconda riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 13855/DB1607 del 25.09.2012, nella quale si affrontano e discutono le risultanze del sopralluogo e si fornisce all'Amministrazione comunale, di recente nomina, un quadro complessivo delle problematiche inerenti la realizzazione dell'intervento in oggetto. Il comune di Alessandria, conferma la legittimità degli atti adottati dalla precedente amministrazione e nel contempo esprime

la volontà di avviare un confronto con i soggetti competenti al fine di un approfondimento in merito ai contenuti dell'elaborato RIR ed alla sicurezza idraulica dell'area.

A seguito dell'analisi della documentazione progettuale, e come concordato in sede della sopraccitata conferenza dei servizi, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 12795/DB1607 del 30.08.2012, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della l.r. n. 40/98, richiede al proponente le integrazioni necessarie e sospende i termini del procedimento secondo quanto stabilito dallo stesso comma, concedendo 60 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa;

in data 26 ottobre 2012 il proponente richiede una proroga di 30 giorni alla data di scadenza entro cui è tenuto a provvedere alla consegna degli elaborati integrativi, vista la complessità delle elaborazioni in merito alla viabilità connessa;

la richiesta di proroga di sospensione dei termini del procedimento per ulteriori 30 giorni, cioè fino al 4 dicembre 2012, è accolta dal responsabile del procedimento con nota prot. n. 15941/DB1607 del 7.11.2012;

in data 3 dicembre 2012 il proponente trasmette la documentazione integrativa richiesta e l'iter procedurale riprende il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione; la documentazione integrativa trasmessa contiene gli elaborati necessari ad approfondire gli argomenti sopra elencati.

In data 8 gennaio 2012 si svolge la terza riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 2743/DB1607 del 4.03.2013, nella quale il proponente illustra ai partecipanti le integrazioni trasmesse e fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti. Nel corso della conferenza sono espresse le valutazioni dei partecipanti sulla documentazione progettuale acquisita nel corso di tutto l'iter procedimentale. In particolare, il comune di Alessandria comunica che a seguito delle risultanze dei tre tavoli di lavoro attivati, con la partecipazione di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, gli uffici comunali hanno iniziato una ragionata revisione sulle osservazioni emerse, alcune delle quali condivise dall'Amministrazione comunale, che condurrà ad una revisione del documento RIR, ritenendo comunque che queste modificazioni non vadano ad interferire con l'intervento del parco commerciale. In merito alla viabilità, preso atto delle alternative progettuali viabilistiche proposte dal proponente, il comune di Alessandria conferma di ritenere la soluzione viabilistica originaria la scelta migliore, in quanto frutto di una pianificazione e di accordo tra le parti. La Provincia di Alessandria, ritenendo imprescindibile, sia sul piano ambientale che in tema di sicurezza, affrontare la problematicità relativa all'attuale ponte di attraversamento del fiume Bormida lungo la S.P. n. 10 "Padana Inferiore", rileva che risulta indispensabile procedere all'adeguamento del ponte esistente lungo la S.P. n. 10 con una sezione stradale di tipo "D" - 4 corsie, precisando, nel caso tale adeguamento non fosse realizzato, che il parere deve intendersi negativo. In merito alle condizioni di criticità idrauliche dell'area, il comune di Alessandria conferma la validità ed i contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 146/4310N-400 del 18.05.2009 con la quale si dichiara la minimizzazione del rischio idraulico dell'area in oggetto;

in data 31 gennaio 2013 si svolge la quarta riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 3530/DB1607 del 19.03.2013 nella quale si approfondiscono ulteriormente gli aspetti inerenti la viabilità. Il proponente consegna alla conferenza dei servizi una soluzione viabilistica analoga a quella originaria che prevede l'adeguamento delle rotatorie di accesso all'insediamento commerciale ad un diametro esterno di 60 metri e, in considerazione delle osservazioni formulate nella precedente conferenza, consegna uno studio inerente le "Valutazioni sulla fattibilità dell'intervento di allargamento del ponte di attraversamento del fiume Bormida a servizio della strada regionale n. 10". Si concorda che le sistemazioni a rotatoria previste risultano adeguate alla viabilità esistente, mentre si rileva che la sistemazione viabilistica del comparto va comunque a gravare sull'asse viario costituito dalla SP n. 10 "Padana Inferiore" poiché tale strada presenta una sezione ridotta in corrispondenza del ponte sul fiume Bormida. Emerge, inoltre, che i livelli di servizio in corrispondenza del fiume Bormida, con la sezione attuale, risultano di tipo E, rendendo il

traffico indotto dall'insediamento commerciale incompatibile con le necessità di flusso veicolare scorrevole soprattutto in caso di emergenza. Dall'esame dello studio effettuato dal proponente sulla possibilità di effettuare un adeguamento del ponte alla sezione stradale di tipo D, ai sensi del D.M. 05/11/2001, verificate la fattibilità tecnica e l'adeguatezza dal punto di vista viabilistico, emerge un miglioramento del livello di servizio che passerebbe al livello D ed un riscontro positivo tecnico-strutturale. Viene ribadito che qualora non fosse realizzato da parte del proponente l'adeguamento del ponte sul fiume Bormida, i livelli di servizio indotti dall'insediamento commerciale risulterebbero incompatibili, ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. La possibilità di realizzare tale adeguamento del ponte si pone come alternativa alla realizzazione della viabilità di connessione a sud. Il comune e la Provincia di Alessandria sono invitati a trovare un accordo in merito alle due alternative progettuali;

in data 13 febbraio 2013 si svolge la quinta riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 3531/DB1607 del 19.03.2013 nella quale il Comune di Alessandria ribadisce la posizione già espressa nelle precedenti conferenze dei servizi, di ritenere essenziale la realizzazione della viabilità come prevista dal PRGC vigente e oggetto di atto di accordo sottoscritto tra le parti, (Comune e proponenti) mentre la Provincia di Alessandria riconferma il proprio parere negativo qualora non si disponga l'allargamento dell'attuale ponte lungo la SP 10 di attraversamento del fiume Bormida. Si stabilisce di convocare un'ultima conferenza dei servizi decisoria nella quale acquisire tutti i pareri di competenza da parte dei soggetti partecipanti al fine di consentire le opportune valutazioni e trarre le dovute conclusioni;

in data 28 febbraio 2013 si svolge la sesta e ultima riunione della conferenza dei servizi, di cui al verbale prot. n. 3532/DB1607 del 19.03.2013 nella quale si prende atto di tutti i pareri di competenza pervenuti e dell'intervento del comune di Alessandria che dichiara, visto che la Provincia di Alessandria ha posto l'allargamento del ponte sul fiume Bormida come condizione vincolante alla realizzazione dell'insediamento commerciale in esame, l'assenso da parte dell'Amministrazione comunale di Alessandria a rinunciare alla realizzazione della viabilità di connessione prevista a sud della S.P. 10 a favore dell'allargamento del ponte sul fiume Bormida. La seduta di conferenza si conclude ritenendo di esprimere parere favorevole al progetto di realizzazione dell'insediamento commerciale, comparti A e B, la cui attivazione è condizionata all'allargamento del ponte sul fiume Bormida nonché a tutte le altre opere di viabilità già prescritte, nonché a quelle di mitigazione ambientale derivanti dalla valutazione in essere, e parere non favorevole alla realizzazione della viabilità di connessione a sud della S.P. 10. Si prende inoltre atto della nota consegnata alla Conferenza da parte della società Coopsette datata 26.02.2013 in cui si rileva che “ (...) Nell'ambito della nuova fase di VIA, con la documentazione depositata e le successive integrazioni richieste in occasione di cinque sedute di conferenza dei servizi, abbiamo fornito ogni chiarimento possibile alle richieste ricevute, non solo rispetto ai quattro temi sollevati nella Determinazione dirigenziale sopraccitata. Siamo certi, per quanto nelle nostre possibilità di soggetti attuatori privati, di avere adempiuto a tutte le richieste di chiarimento, approfondimenti, simulazioni, valutazione di soluzioni alternative, ecc. in modo esaustivo. Siamo altrettanti convinti che non siano emersi nel corso della procedura elementi riferiti alle tematiche ambientali ostativi alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale. In merito alle problematiche sulla viabilità esterna emerse nell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi, che peraltro non sono mai state poste dalla Regione nelle precedenti fasi della procedura, non avendo come soggetti attuatori privati la possibilità di intervenire a dirimere i contrasti sorti tra Comune e Provincia, non possiamo che invocare i termini delle soluzioni e prescrizioni contenute nella Deliberazione della Cds di autorizzazione commerciale prot. n. 12027/17.1 del 15.11.2006. Auspichiamo con tutte le nostre forze che, dopo 10 anni di procedimenti, si arrivi finalmente alla chiusura positiva della vicenda: sarebbe veramente incomprensibile che venissero dissipati gli ingenti investimenti che i privati hanno riversato sulle aree interessate e che il territorio venisse privato del recupero di un immobile che giace in stato di degrado da decenni alle porte della città di Alessandria e delle opportunità

economiche ad esso connesse.”.

Durante l’iter procedimentale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti agli atti i seguenti formali pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati:

- Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara Verbania Alessandria prot. n. 6784 del 5 giugno 2012 (ns. prot. n. 8907/DB1607 del 7.06.2012);
- Nota ASL – Sede di Alessandria prot. n. 57291 del 5 giugno 2012 (ns. prot. n. 8825/DB1607 del 6.06.2012)
- Nota Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Alessandria prot. n. 6717 del 5 giugno 2012 (ns. prot. n. 8824/DB1607 del 6.06.2012)
- Nota AIPO prot. n. 19658 del 1 giugno 2012 trasmessa dalla Direzione regionale Opere Pubbliche in data 6.07.2012 (prot. n. 10616/DB1607)
- Nota Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste – Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico Alessandria prot. n. 57225/DB14.07 del 19 luglio 2012 (ns. prot. n. 11452/DB1607 del 23.07.2012)
- Nota Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Copianificazione Urbanistica - Provincia di Alessandria prot. n. 24763/0807 del 18 luglio 2012 (ns. prot. n. 11450/DB1607 del 23.07.2012)
- Nota Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione prot. n. 85841 del 27.07.2012 (ns. prot. n. 11811/DB1607 del 30.07.2012)
- Nota Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale prot. n. 4954/DB12.03 del 1 agosto 2012 (ns. prot. n. 12092/DB1607 del 2.08.2012)
- Nota inviata via mail dalla Direzione regionale Ambiente (ns. prot. n. 12344/DB1607 del 8.08.2012)
- Relazione di contributo tecnico dell’Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale della Provincia di Alessandria del 2 luglio 2012 prot. n. 71376 (ns. prot. n. 11207/DB1607 del 18.07.2012)
- Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara Verbania Alessandria prot. n. 16071 34.10.09/4.5 del 17 dicembre 2012 (ns. prot. n. 17840/DB1607 del 18.12.2012)
- Nota Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Alessandria prot. n. 15237 del 17 dicembre 2012 (ns. prot. n. 17987/DB1607 del 20.12.2012)
- Nota Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Alessandria prot. n. 27895/2012/area V del 29.12.2012 (ns. prot. n. 195/DB1607 del 3.01.2013)
- Nota ASL – Sede di Alessandria prot. n. 1496 del 7 gennaio 2013 (ns. prot. n. 656/DB1607 del 15.01.2013)
- Nota Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione prot. n. 5257 del 15 gennaio 2013 (ns. prot. n. 682/DB1607 del 16.01.2013)
- Nota Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. 2036/DB0814 del 18 gennaio 2013 (ns. prot. n. 952/DB1607 del 23.01.2013)
- Nota della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste prot. n. 13184/DB1407 del 18 febbraio 2013 (ns. prot. n. 2304/DB1607 del 21.02.2013)
- Nota Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione prot. n. 15915 del 12 febbraio 2013 (ns. prot. n. 1889/DB1607 del 13.02.2013)

- Nota Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione – Provincia di Alessandria prot. n. 5061/DB0824 del 20.02.2013 (ns. prot. n. 2281/DB1607 del 21.02.2013)
- Nota Direzione regionale Ambiente prot. n. 3164/DB10.00 del 25 febbraio 2013 (ns. prot. n. 2682/DB1607 del 28.02.2013)
- Nota Provincia di Alessandria - Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture – Direzione Ambiente e Pianificazione prot. n. 22466 del 28.02.2013 (ns. prot. n. 2695/DB1607 del 1.03.2013)
- Nota Direzione regionale Agricoltura prot. n. 4641/DB1121 del 1 marzo 2013 (ns. prot. n. 2697/DB1607 del 1.03.2013)
- Nota Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale prot. n. 1329/DB12.03 del 5 marzo 2013 (ns. prot. n. 2919/DB1607 del 5.03.2013)

La sopraccitata Conferenza dei Servizi del 28 febbraio 2013, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico col supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze delle sei conferenze dei servizi, accoglie favorevolmente la proposta progettuale presentata contestualmente alla domanda e le integrazioni trasmesse dal proponente in data 3 dicembre 2012 limitatamente a :

- realizzazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita complessiva pari a mq 11.800
- realizzazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita complessiva pari a mq 10.700
- realizzazione della viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa alla realizzazione dei due centri commerciali e precisamente:
 - allargamento della SP 10 a due corsie per senso di marcia nel tratto tra la tangenziale est ed il castello di Marengo;
 - realizzazione della tangenziale est dalla SP 10 alla SP 494
 - realizzazione due rotonde, agli estremi dell'area di intervento sulla SP 10
 - raddoppio a due corsie per senso di marcia della SP 10 nel tratto compreso tra il castello di Marengo (dove termina l'intervento della Provincia) e l'incrocio con la SP 248 e tratta verso est per metri 250
 - modifica della rotatoria all'incrocio tra la SP 10 e la SP 248;
 - viabilità interna all'area commerciale con relative connessioni alla rete viaria esistente;
- vasca di laminazione filtrante del Rio Bolla in aree destinate dal PRGC vigente per "attività produttive";
- recupero dei due piccoli edifici dell'ex Zuccherificio tutelati dalla Sovrintendenza che saranno destinati a funzioni pubbliche non ancora definite con il comune di Alessandria.
- le opere di mitigazione e compensazione proposte

concordando che sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, seppur condizionato a specifiche valutazioni e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, dettagliate nel deliberato del presente atto, e contestualmente non accoglie la proposta progettuale di realizzazione di nuove strade ad una corsia per senso di marcia a sud della SP 10, in quanto l'impatto sulla componente agricola e sul consumo di suolo non è adeguatamente compensato dal perseguimento di altri interessi pubblici in quanto non realizza un collegamento funzionale tale da risolvere l'inadeguatezza della S.P. n. 10 rispetto ai flussi di traffico attuali in entrata ed in uscita dalla città di Alessandria e stabilendo, in luogo delle succitate nuove strade, l'obbligo da parte del proponente alla realizzazione dell'adeguamento del ponte sul fiume Bormida con sezione di tipo "D" – 4 corsie, che dovrà avvenire prima dell'attivazione del primo dei due centri commerciali in progetto.

A seguito di questa decisione ed a fronte dell'assenso da parte del comune di Alessandria a rinunciare alla realizzazione della viabilità di connessione a sud della SP 10 a favore

dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida, è convocata in data 8 marzo 2013 la Conferenza dei Servizi ex art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e, con Deliberazioni della conferenza prot. nn. 3535/DB1607 e 3537/DB1607 del 19.03.2013, la realizzazione di adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida diventa prescrizione sostanziale delle autorizzazioni commerciali già rilasciate a seguito delle Deliberazioni della conferenza dei servizi (ex art. 9 d. lgs. n. 114/98) richiamate in premessa, ed opera obbligatoria e vincolante ai fini dell'attivazione del primo dei due centri commerciali, sostituendo la prescrizione di realizzazione della nuova viabilità di connessione a sud della SP 10.

Le stesse deliberazioni confermano peraltro tutte le altre prescrizioni già previste negli originali atti autorizzativi.

A fronte delle risultanze della Conferenza dei Servizi finale relativa al procedimento di cui all'oggetto del presente atto, del 28 febbraio 2013, a cui si è pervenuti entro i termini stabiliti (3 marzo 2013), e delle citate note del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Alessandria prot. n. 15237 del 17 dicembre 2012 e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Alessandria prot. n. 27895/2012/area V del 29.12.2012 e con riferimento alla redazione del presente atto finale, in data 17 aprile 2013 (prot. 4998/DB1607), la Direzione Ambiente con nota prot. n. 5793/DB10.00 stessa data, avuta contezza dei documenti acquisiti durante il procedimento, richiede al Responsabile del procedimento di attivarsi affinché la Prefettura di Alessandria ed il Corpo dei Vigili del Fuoco di Alessandria, poiché nei loro contributi del 17.12.2012 e 29.12.2012 vengono palesate esplicite preoccupazioni sulla gestione dell'emergenza, in particolare in merito all'attuazione, in caso di incidente rilevante, dei provvedimenti di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità esprimano, con riferimento alle specifiche competenze degli enti predetti in tema di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e della relativa sua gestione, un giudizio di sostenibilità dell'opera da realizzare, che costituisce un significativo aggravio in una condizione di per sé già critica, espresso in modo inequivocabile, a supporto della decisione finale della Giunta regionale;

in data 22.04.2013 con nota prot. n. 5155/DB1607 del 22.04.2013 la succitata richiesta è inoltrata da parte del Responsabile del procedimento agli Enti suindicati oltre che alle Autorità locali di Protezione Civile, rispettivamente il Sindaco del comune di Alessandria e la Provincia di Alessandria;

con nota prot. n. 4638 del 3 maggio 2013 (ns. prot. n. 5982/DB1607 del 8 maggio 2013), il Comandante Provinciale, ing. Giuseppe Calvelli, del Corpo dei Vigili del Fuoco di Alessandria, a riscontro di quanto sopra richiesto, comunica quanto segue: “(...) rilevato che è stata stabilita dall'autorità competente in materia di pianificazione urbanistica la compatibilità del parco commerciale con la presenza dello stabilimento Solvay Specialty Polimers Italy Spa ne consegue, per gli aspetti di diretta competenza di questo Comando, anche la sostenibilità dell'insediamento commerciale in argomento in quanto ritenuta insita nell'analisi di compatibilità. Rimane valido comunque il contributo, contenente elementi di valutazione, di cui alla precedente corrispondenza – note n. 6717 del 5 giugno 2012 e n. 15237 del 17 dicembre 2012 – in materia di un'eventuale emergenza. Gli elementi di valutazione forniti con le citate note sono, comunque, gradualmente correlati alle determinazioni assunte dall'autorità di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 334/99, in merito alle frequenze di accadimento degli scenari incidentali e delle conseguenti aree di danno, indicate dal Gestore dello stabilimento nel rapporto di sicurezza, nonché all'affollamento ipotizzato per il parco commerciale. Dati questi al momento, non disponibili nei termini prima detti.”;

con nota prot. n. 10142/2013/area V del 9 maggio 2013 (ns. prot. n. 6207/DB1607 del 14 maggio 2013), la Prefettura di Alessandria a riscontro di quanto sopra richiesto, comunica quanto segue: “Al riguardo, questo Ufficio prende atto delle valutazioni svolte dai vari soggetti coinvolti nel procedimento, circa le opere di adeguamento della viabilità e di mitigazione ambientale, con particolare riferimento al miglioramento in termini di fluidificazione del traffico e quindi di un più rapido accesso ai mezzi di emergenza in caso di incidente allo stabilimento Solvay Specialty

Polimers Italy Spa come evidenziato nella seduta di conferenza dei servizi del gennaio 2013, è *in fieri* una revisione del documento RIR, approvato a suo tempo dal comune di Alessandria, che costituisce – come è noto – lo strumento proprio e specifico previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 ai fini dell'individuazione e specifica regolamentazione delle aree vulnerabili per la presenza di attività a rischio di incidente rilevante: secondo quanto affermato dal comune di Alessandria, e fatti salvi gli specifici apporti dei vari Enti coinvolti, anche questo nuovo documento stabilirebbe la compatibilità del parco commerciale con la presenza di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante in prossimità. Nel lasciare pertanto alla competenza di codesto Ufficio la decisione sull'opportunità di effettuare le valutazioni di competenza anche sulla base di un documento RIR aggiornato, questa Prefettura evidenzia che la sostenibilità dell'opera in esame, una volta stabilitane la compatibilità a livello di pianificazione urbanistica, potrà ritenersi garantita dalla predisposizione di idonee cautele progettuali e gestionali – in previsione di eventuali emergenze tossiche – che tengano conto sia dell'afflusso di utenza previsto del progettato Parco Commerciale sia delle determinazioni che saranno assunte dall'autorità di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 334/99, in merito alla validazione delle frequenze di accadimento degli scenari incidentali e delle conseguenti aree di danno, indicate dal Gestore dello stabilimento. In prima approssimazione e quale utile contributo ai fini valutativi, a tali cautele si è già fatto cenno nelle note in data 5.6.2012 e 17.12.2012 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: particolare cura, come già sottolineato nella prefettizia del 29 dicembre scorso, dovrà essere posta all'informazione all'utenza del centro commerciale circa le procedure di emergenza e le misure di autoprotezione, nonché alla formazione del personale dipendente del centro medesimo, che dovrà attivarsi rapidamente ed efficacemente in caso di emergenza.”;

con nota prot. n. 30782 del 27.05.2013 (ns. prot. n. 7244/DB1607 del 5 giugno 2013) il comune di Alessandria, a riscontro di quanto sopra richiesto, comunica che la competente Direzione Infrastrutture e Protezione Civile, in data 20.05.2013 a firma del Direttore Ing. Marco Neri ha espresso le seguenti considerazioni: “...si premette che la viabilità precedentemente proposta, ossia a sud della ex SS 10 e a sud dell'area in questione connessa ad un secondo ponte sul fiume Bormida, era da considerarsi migliore ai fini di Protezione Civile in particolare per la gestione delle eventuali criticità nell'insediamento industriale di Spinetta Marengo. Preso atto che le variazioni apportate e concordate comportano soluzioni viabilistiche tali da migliorare comunque la scorrevolezza delle infrastrutture esistenti si comunica che da parte del servizio scrivente la realizzazione di quanto in oggetto risulta sostenibile...”.

Tenuto conto che:

per quanto riguarda l'individuazione della migliore soluzione progettuale, nel corso dell'istruttoria, tra le alternative di viabilità proposte e valutate, le posizioni della Provincia di Alessandria e le conseguenti decisioni del Comune di Alessandria, l'interesse pubblico rilevante è verificato con la realizzazione dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida in luogo dell'altra viabilità originariamente prescritta in quanto: come ampiamente rilevato dalla documentazione progettuale e dalle analisi territoriali condotte, l'integrale attuazione del PRGC interessa un territorio sensibile, ancorché oggetto da parte del comune di Alessandria di opere realizzate a minimizzazione del rischio, in caso di piene catastrofiche o di incidente allo stabilimento della Solvay Specialty Polimers Italy Spa; la realizzazione del solo parco commerciale, senza la viabilità di connessione a sud della SP 10 consentirebbe di ridurre di 43.000 mq il consumo di suoli attualmente coltivati riducendo l'impatto sui seminativi di quasi il 50% e conseguentemente l'impatto ambientale sulla componente socioeconomica agricola, inteso come alterazione qualitativa e quantitativa diretta permanente della zona, è valutato: basso per la costruzione del centro commerciale e della viabilità perimetrale, alto per la costruzione della viabilità di collegamento a sud della SP 10. Analoghe valutazioni sono date per l'impatto del consumo di suolo. Pertanto la scelta progettuale finale individuata e ritenuta più adeguata è quindi la realizzazione, prima dell'attivazione del primo dei

due centri commerciali in esame, dell'adeguamento del ponte sul fiume Bormida da parte del proponente in luogo della realizzazione della viabilità di connessione a sud della S.P. n. 10;
per quanto riguarda la coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi pianificatori:

Piano Territoriale regionale

Il Piano Territoriale regionale (PTR) vigente, approvato con D.G.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 all'art. 26 riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso. Il progetto insiste su suoli di seconda di capacità d'uso e, almeno in parte, su terreni agricoli irrigui ancorché non serviti da infrastrutture consortili.

La realizzazione delle opere in progetto (compresa la viabilità accessoria) comporterà l'occupazione di una porzione di territorio pari a 19,175 ha il cui uso attuale risulta in parte seminativo, siepi e filari, aree a prato ed in parte edificato e viabilità esistente.

Secondo tali previsioni 114.050 mq saranno sottratti all'attività agricola e di questi 74.400 saranno oggetto di impermeabilizzazione – intesa come copertura permanente del suolo tramite la costruzione di infrastrutture ed edifici. Tale consumo di suolo, seppur elevato, rappresenta solo una piccola parte del consumo di suolo complessivo che si determinerebbe dall'attuazione di PRGC. Infatti l'attuazione del PRGC di Alessandria, solo per quanto riguarda la parte di territorio interessata dal progetto, prevede la sottrazione di suolo all'agricoltura di oltre 1,6 milioni di mq e questi, stante la destinazione ad utilizzo produttivo, saranno per lo più edificati e destinati alla viabilità ovvero impermeabilizzati in modo permanente.

Poiché tra l'altro, l'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo, la scelta progettuale di non realizzare la viabilità a sud della SP 10 sostituendola con la più opportuna opera di ampliamento dell'esistente ponte sul fiume Bormida rientra nella suddetta previsione, con risparmio di suolo agricolo di pregio.

Regime urbanistico del comune interessato dall'intervento

La città di Alessandria è dotata di Piano Regolatore generale approvato con D.G.R. n. 36-29308 del 7.2.2000 e successive varianti parziali approvate. L'area di intervento è classificata, secondo il PRGC vigente, tra le "aree per insediamenti artigianali e deposito", ed è disciplinata dagli articoli 39 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC che consentono l'intervento commerciale essendo individuata cartograficamente la sigla all'interno di opportuna campitura (comma 3bis dell'art. 39 con i rimandi all'art. 41). Su tali aree è prescritta l'attuazione delle previsioni del PRGC mediante Strumento urbanistico Esecutivo.

L'area interessata dal progetto è individuata dal PRGC (articolo 51 – prescrizioni geologiche) tra le "aree di pianura" ricomprese nella classe IIIb della Circolare PRG7/LAP/96 e s.m.i. In merito, relativamente a tale posizione, il PUNTO 7 "Classe IIIb della circolare PRG 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C" dell'allegato A alla DGR 28 luglio 2009, n. 2-11830 prevede che: *Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione di uno strumento urbanistico, all'area retrostante un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, sia stata assegnata una classe di idoneità urbanistica IIIB, come già precedentemente richiamato, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di verificare che le opere realizzate abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.*

In data 18 maggio 2009 il Comune di Alessandria, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 146/4310N-400, ha deliberato di :

- "Prendere atto degli elaborati denominati "Analisi dello stato di attuazione degli interventi eseguiti volti alla riduzione del rischio idraulico in Alessandria al maggio 2009" e del relativo aggiornamento delle opere realizzate alle classi temporali di realizzazione, come risultano dichiarate dalla tavola in scala 1:20.000 ALL.4 "Aree edificabili a seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere di difesa e/o riassetto territoriale ritenute sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente

–confronto fra stato di fatto maggio 2007 – maggio 2009 inserita nel lavoro approvato con il presente provvedimento”

- di stabilire che le opere di difesa e/o riassetto territoriale come risultano nelle aree indicate e nella tavola in scala 1:20.000 ALL.4 “Aree edificabili a seguito dell’avvenuta realizzazione delle opere di difesa e/o riassetto territoriale ritenute sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente –confronto fra stato di fatto maggio 2007 – maggio 2009” sono ritenute sufficienti alla minimizzazione del rischio esistente e che pertanto l’area B2 (Settore Nord) individuata nella tavola in scala 1:20.000 ALL.4 è da ritenersi a rischio minimizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 delle norme di attuazione del PRGC vigente”.

Le opere risultano pertanto compatibili dal punto di vista idraulico, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

Il PRGC individua l’area dell’“ex Zuccherificio” soggetta alle disposizioni di cui all’art. 24 “Norme generali per i beni culturali e ambientali della l.r. n. 56/77 s.m.i. “. Con decreto n. 120 del 6.04.2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, ai sensi degli artt. 10 e 13 del d. lgs. n. 42/2004 il complesso denominato “Ex Zuccherificio” è dichiarato di interesse culturale particolarmente rilevante e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo 42/2004.

Le opere in progetto interessano aree soggette a vincolo paesaggistico per una fascia di mt.150 dalle sponde (art. 146 d.lgs. n. 42/2004) del Rio Lovassina e del Rio Bolla compresi nell’elenco delle acque pubbliche che impone l’autorizzazione ai fini ambientali. Tale autorizzazione ai fini ambientali è subdelegata al Comune di Alessandria ai sensi della L.R. 20/89.

Il PRGC del comune di Alessandria, così come richiesto dall’art. 4 comma 1 del d.m. ll.pp. del 9 maggio 2001 e in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 334/1999, comprende l’elaborato tecnico R.I.R. – Aggiornamento febbraio 2012, redatto dall’arch. Sergio Camilli, a seguito dell’approvazione della specifica Variante parziale al PRGC, ai sensi dell’art. 17 comma 7 l.r. n. 56/77s.m.i. avvenuta con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34/46/87/4310N in data 13 marzo 2012 denominata “Variante parziale al PRGC, art. 17 comma 7 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e per adeguamento RIR, (Rischio di Incidente Rilevante) ai sensi del DM 09.05.2001 in attuazione del D. lgs. n. 334 del 17.08.1999- Approvazione”. Il documento approvato contiene le informazioni relative agli scenari incidentali dello stabilimento Solvay Specialty Polymers Italy Spa, così come aggiornati nell’ambito del nuovo Rapporto di Sicurezza che la Società Solvay ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) per consentirne la valutazione, ad oggi non ancora conclusa, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 334/1999. La variante al PRGC individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. Nelle analisi comunali, la realizzazione dell’insediamento commerciale in esame risulta compatibile: gli edifici ed i parcheggi che costituiscono l’intervento non ricadono in aree soggette a limitazioni di utilizzo, mentre per la parte di viabilità connessa (viabilità a sud della SP 10) ricadente in area di danno non viene segnalata un’eventuale incompatibilità.

Per effetto della nuova classificazione sismica definita con Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 12 dicembre 2011, n. 4-3084 “D.G.R. n. 11-13058 DEL 19.01.2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese” il Comune di Alessandria è stato riclassificato in zona sismica 3 e la progettazione, in tutti i casi, deve ora rispettare le nuove Norme Tecniche per le costruzioni (NTC08) di cui al D.M. 14.01.2008.

Per quanto riguarda le principali opere di mitigazione e compensazione ambientale previste, esse riguardano in particolare:

VIABILITA’

- Potenziamento della viabilità funzionale all’attivazione dei due centri commerciali comprensivo dell’adeguamento del ponte sul fiume Bormida con sezione di tipo “D” – 4 corsie e realizzazione di

due rotatorie sulla SP 10 di diametro esterno pari a 60 metri, che consente, oltre che la fluidificazione del traffico ordinario, maggiori opportunità per l'accesso ai mezzi di emergenza provenienti dal capoluogo all'area di danno in caso di incidente allo stabilimento Solvay – Solexis. Il miglioramento delle condizioni del traffico consentirà inoltre un bilancio ambientale più positivo della qualità dell'aria nell'area circostante.

VERDE

- Tutela della fertilità del terreno di scotico; il terreno di scotico accantonato verrà riutilizzato per:
 - la realizzazione degli interventi di arredo a verde e dei parcheggi inerbiti interni al parco commerciale;
 - per la sistemazione a verde dei margini stradali riutilizzando la totalità dello scotico prelevato dalle di margine stradale stesso;
 - per il recupero ambientale di un'area limitrofa all'Hotel Diamante di Spinetta Marengo. Lo scotico sarà direttamente portato in tale area per il suo posizionamento definitivo; per tale terreno non è prevista dunque, una fase di stoccaggio temporaneo.
- Riduzione delle superfici impermeabilizzate (parcheggi verdi tipo "erbablock", aree verdi interne al Parco commerciale).
- Interventi a verde di inserimento paesaggistico e ambientale interni al Parco commerciale e lungo la viabilità esterna.

PAESAGGIO

- L'area di intervento, corrispondente ad un insediamento industriale dismesso, presenta condizioni di abbandono e di crescente degrado. Dal punto di vista paesaggistico quindi, le scelte progettuali prevedono il mantenimento di elementi di testimonianza dell'insediamento industriale storico rappresentato dall'ex Zuccherificio al fine di conservare l'identità dei luoghi, evitando disarmonie col ruolo che l'area ha acquisito nel corso degli anni, prevedendo pertanto il recupero di parti del nucleo originale dello stabilimento, risalente al 1901, ovvero delle due palazzine (portineria e residenza del direttore) situate lungo la S.P. 10, che verranno destinate a funzioni pubbliche, e del fabbricato produttivo parallelo alla strada.

- Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi edifici, il progetto ripropone i principi insediativi dell'ex Zuccherificio. All'edificio industriale più grande saranno addossati, in diretta adiacenza, così come in passato, il corpo di fabbrica destinato ad ospitare la grande struttura di vendita alimentare e la soprastante autorimessa su due piani, una galleria su cui si affacceranno altre strutture commerciali non alimentari.

L'edificio recuperato avrà la funzione di "porta" attrezzata (al suo interno sono previste altre strutture commerciali e spazi destinati alla ristorazione) in cui si articoleranno i sistemi di collegamento (ascensori, scale) ai due piani dell'autorimessa.

Per gli altri corpi di fabbrica costituenti il centro commerciale, realizzati in posizione distaccata rispetto al nucleo principale, è previsto l'utilizzo di materiali di finitura delle facciate (mattoni "a vista") e di tipologie architettoniche coerenti con la fisionomia originaria dell'insediamento industriale.

- Gli interventi di inserimento paesaggistico-ambientale previsti sono indirizzati a:
- Inserimento paesaggistico degli assi stradali di accesso al parco commerciale, con la creazione di viali alberati che ne mitighino la percezione del territorio circostante;
- Creazione di aree boscate in corrispondenza degli sfridi generati dalla realizzazione della viabilità di accesso al parco commerciale;
- Inserimento paesaggistico e finitura a verde del progetto architettonico del parco;
- Realizzazione di nuclei boscati e siepi nelle aree perimetrali a ricordo del bosco planiziale.

TUTELA DEL SUOLO

- L'intervento viene realizzato in un sito industriale dismesso che viene riutilizzato con la sostituzione e, in parte, la riqualificazione degli edifici preesistenti.

- La vasca esterna di laminazione e infiltrazione sarà rilocalizzata da aree agricole ad aree destinate dal PRGC vigente ad “attività produttive”.

INTERVENTI DI RECUPERO

- Il progetto, pur prevedendo la realizzazione di nuovi edifici si propone, quale obiettivo principale, il recupero dell'ex Zuccherificio, il mantenimento della sua testimonianza di “archeologia industriale” dei fabbricati dismessi e di “memoria dell'attività dello zuccherificio ora dismessa” ed ancora viva nella popolazione di Alessandria.

Precisato che dovranno essere acquisiti, entro il 31.12.2013, secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto, relativi a:

- approvazione da parte del comune di Alessandria, del P.E.C. e relativa bozza di Convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
- autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire ex art. 26 commi 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.
- permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001 comprensivo di tutte le autorizzazioni e pareri di legge (conformità antincendio, autorizzazioni ai sensi del D.M. 16.02.1982, autorizzazione ex art. 48 L.R. 56/1977, L. 10/1991, L. 46/1990, L. 13/1989);
- autorizzazioni delle opere viabilistiche e infrastrutturali e relativi permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;
- nullaosta definitivo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della Parte III del d. lgs. n. 42 del 22.01.2004 sul progetto esecutivo dell'intero “Comparto A”;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004;
- autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;
- autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;
- ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria.

Atteso che:

- la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – esprime parere favorevole al progetto di realizzazione del centro commerciale, comparti A e B, ivi compresa la viabilità perimetrale e la vasca di laminazione; parere non favorevole alla realizzazione della viabilità di connessione a sud della SP 10 in quanto determina un elevato impatto sulla componente agricola e sul consumo di suolo che non è adeguatamente compensato dal perseguimento di altri interessi pubblici in quanto non realizza un collegamento funzionale atto a risolvere l'inadeguatezza della strada statale n. 10 Padana inferiore rispetto ai flussi di traffico attuali in entrata ed in uscita dalla città di Alessandria;

- la Regione Piemonte – Direzione Ambiente - rileva che, prioritariamente per le motivazioni espresse dalla competente Amministrazione Provinciale in materia di viabilità sotto riportate e per la possibilità, in caso di incidente allo stabilimento Solvay – Solexis, di un rallentamento dei mezzi di soccorso a causa delle critiche condizioni del traffico, in assenza di azioni mirate a rimuovere le condizioni ostative, non si può considerare l'intervento compatibile;

- la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore viabilità e Sicurezza Stradale ritiene che, per quanto concerne la nuova viabilità di collegamento a sud della SP 10 tra Spinetta Marengo e la SP 10, non essendo inserita in atti programmatici la sua prosecuzione verso Alessandria, da sola non porti uno sgravio rilevante alla SP10. Ritiene invece che la soluzione proposta dal proponente e dalla Provincia di Alessandria di adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida ad una piattaforma stradale a carreggiate separate e con due corsie per ogni senso di marcia, possa portare ad un'importante miglioramento del livello di servizio della SP10;

- La Provincia di Alessandria, non condividendo la soluzione di realizzare la nuova viabilità a tergo dello Zuccherificio e rientrando all'interno del cerchio di danno della Solvay, ed in assenza della certezza della realizzazione di un ulteriore attraversamento del Fiume Bormida, ritiene

indispensabile che il proponente proceda all'adeguamento del ponte esistente lungo la SP 10 con una sezione stradale di tipo "D" – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa anti-sismica vigente. Nel caso in cui non fosse realizzato da parte del proponente tale adeguamento, i livelli di servizio indotti dall'insediamento commerciale risulterebbero non compatibili con la viabilità esistente, ai sensi dell'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i. ed il parere deve intendersi negativo;

- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Alessandria con nota prot. n. 15237 del 17.12.2012 rileva che "Detta zona è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone che non assumano le corrette misure di autoprotezione (rifugio al chiuso) e/o possibili effetti anche letali per persone vulnerabili come i minori e gli anziani. Si rende quindi necessario che in tale zona, in caso di incidente rilevante, siano attuate con immediatezza ed in modo graduato, in funzione dei livelli di allerta previsti (attenzione, preallarme, allarme) i provvedimenti di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità indicati nel citato Piano di Emergenza Esterna. Tali provvedimenti, per essere efficaci, devono integrarsi con le procedure di protezione civile a livello comunale, tra le quali assume grande importanza l'informazione alla popolazione da parte del Sindaco, da estendersi anche alle attività commerciali e produttive insistenti nell'area a rischio. Un'efficace e corretta informazione infatti rende la popolazione partecipativa e consapevole delle misure di autoprotezione da adottare e dei conseguenti comportamenti da assumere in caso di evento incidentale. Considerato che il parco commerciale che si intende realizzare sarà soggetto ad un affollamento rilevante ed indiscriminato di persone provenienti da luoghi diversi, appare alquanto difficoltoso prevedere un'adeguata opera d'informazione di tutti gli utenti del parco. Appaiono di difficile gestione anche le procedure di emergenza interna redatte a cura del Responsabile della Sicurezza del progettando Parco Commerciale; si dovrebbero prevedere specifiche e diffuse misure di allertamento ed allarme degli utenti, l'individuazione di luoghi sicuri al chiuso nel quale indirizzare tutte le persone presenti e la gestione delle molteplici comunicazioni anche verso le autorità preposte. Per le considerazioni sopra esposte, premesso che questo Comando non ha specifiche competenze in ordine alla procedura di VIA in argomento, tenuto conto del citato DPCM 25.02.2005, si ritiene che l'insediamento commerciale di cui trattasi nell'area presa in esame comporti un significativo aggravio per le Autorità preposte all'attuazione del PEE vista la complessa e articolata gestione dell'emergenza già prevista."

- la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Alessandria, con nota prot. n. 27895/2012/area V del 29.12.2012 rileva che "La presenza di un parco commerciale in tale area, con il previsto consistente afflusso di pubblico, comporta un significativo aggravio per le Autorità preposte all'attuazione del Piano di Emergenza Esterna al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone sia con riferimento all'impossibilità di garantire, da parte del comune di Alessandria, un'efficace informazione circa le procedure di emergenza e misure di autoprotezione nei confronti della clientela, con conseguente difficoltà nell'attuare le previste misure di allertamento ed emergenza, sia per l'inevitabile aumento di traffico veicolare che potrebbe rallentare l'afflusso dei mezzi di soccorso. In conclusione, pur evidenziando che questa Prefettura non ha specifiche competenze in ordine alla procedura di VIA in questione, non possono infatti che richiamarsi e condividersi le valutazioni e considerazioni tecniche già svolte dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota del 15 dicembre scorso indirizzata a codesto Ufficio."

- I successivi pareri acquisiti rispettivamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Alessandria in data 8 maggio 2013 e dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Alessandria in data 14 maggio 2013, ribadiscono quanto già espresso e aggiungono in merito alla sostenibilità dell'opera in esame che, rilevato che è stata stabilita dall'autorità competente in materia di pianificazione urbanistica la compatibilità del parco commerciale con la presenza dello stabilimento Solvay Solexis Spa, ne consegue, per gli aspetti di diretta competenza, anche la sostenibilità dell'insediamento commerciale in argomento in quanto ritenuta insita

nell'analisi di compatibilità. Infine ribadiscono i seguenti elementi di valutazione per la gestione di un'eventuale emergenza:

- predisporre la pianificazione della sicurezza interna del parco commerciale redigendola in linea con quanto previsto dal D.M. 4 marzo 1998 (Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- predisporre idonee cautele progettuali (individuazione dei luoghi sicuri) e gestionali (comunicazione con lo stabilimento e le autorità preposte, modalità di allertamento ed allarme degli utenti) in previsione delle emergenze tossiche, che tengano conto sia dell'afflusso dell'utenza previsto dal progetto del parco commerciale sia delle determinazioni che saranno assunte dall'autorità di cui all'art. 21 del d. lgs. 334/1999 in merito alla validazione delle frequenze di accadimento degli scenari e conseguenti aree di danno indicate dal Gestore dello stabilimento;
- curare particolarmente l'informazione all'utenza del parco commerciale circa le procedure di emergenza da seguire e le misure di autoprotezione da adottare in caso di evento incidentale;
- curare particolarmente la formazione del personale dipendente del parco commerciale al fine di attivarsi in caso di emergenza con rapidità ed efficacia;

Rilevato che:

l'eliminazione della previsione di realizzazione della nuova viabilità di connessione a sud della SP10 dal progetto definitivo esaminato che, come già chiarito, non inficia la funzionalità trasportistica della rete viaria, offre la disponibilità economica per la realizzazione dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida lungo la SP 10, con una sezione stradale di tipo "D" a 4 corsie, consentendo di risolvere le criticità evidenziate in sede di Conferenza dei Servizi, in particolare dalla Provincia di Alessandria nonché dalla Direzione Ambiente e ribadite nei pareri sopraccitati. Lo studio di fattibilità dell'intervento di allargamento del ponte, richiesto in sede di Conferenza dei servizi al proponente da parte del responsabile del procedimento, sarà la base di partenza per affrontare il confronto tra gli Enti preposti e le Società al fine di individuare la migliore progettazione e le soluzioni meno impattanti sul territorio, atte a garantire la piena efficienza del manufatto e la conseguente fluidificazione del traffico veicolare;

a tale conclusione si è potuti giungere grazie all'assenso da parte dell'Amministrazione comunale alessandrina a rinunciare alla realizzazione della viabilità di connessione a sud della SP 10, frutto di una propria previsione pianificazione urbanistica e di contrattazione tra le parti, a favore dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida, ritenuta opera imprescindibile da parte della Provincia di Alessandria al miglioramento delle condizioni di traffico attuali e future della direttrice provinciale n.10, giudicandola, in ogni caso, opera di interesse pubblico e a favore della collettività;

l'opera di viabilità di adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida, secondo le caratteristiche minime progettuali definite dalla Provincia di Alessandria, consente di soddisfare e rimuovere, congiuntamente alle altre opere viabilistiche e di mitigazione ambientale prescritte, le criticità legate in particolar modo alla presenza dello stabilimento a rischio di incidente rilevante Solvay-Solexis evidenziate in particolare dalla stessa Provincia e richiamate nel parere della Direzione Ambiente;

il migliore livello di servizio della SP10, realizzabile a seguito dell'allargamento del ponte esistente sul fiume Bormida, costituisce anche una soluzione in grado di corrispondere, almeno in parte, agli elementi di valutazione forniti dalla Prefettura di Alessandria e dal Corpo dei Vigili del Fuoco – Comando di Alessandria, per garantire flussi veicolari scorrevoli anche in caso di emergenza e consentire agli operatori del soccorso (VV.FF, 118, Forze di Polizia, Protezione Civile, ecc.) che devono intervenire dal capoluogo nel caso di un incidente rilevante presso il polo chimico di Spinetta Marengo, di non trovare interferenze lungo il percorso;

gli stessi elementi di valutazione sopra richiamati forniti dalle Autorità di Protezione Civile sono stati opportunamente tenuti in considerazione nell'individuazione degli ulteriori obblighi posti a

carico del proponente nel deliberato del presente atto, in ordine alla gestione di un'eventuale emergenza;

nel complesso gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli insediamenti commerciali sono da ritenersi accettabili e sono in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste e subordinatamente ai vincoli sugli aspetti progettuali e ambientali sopra elencati che dovranno essere opportunamente verificati prima che le nuove strutture commerciali realizzate entrino in esercizio.

Alla luce degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 40 del 14.12.1998 e di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dalle risultanze della Conferenza dei Servizi regionale, si ritiene che complessivamente l'intervento proposto è da ritenersi compatibile sul piano programmatico, progettuale ed ambientale. Richiamati integralmente i contenuti della premessa,

richiamati i contenuti delle Delibere della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 3 della L.R. n. 28/1999, prott. n°. 8932/17.1 del 04.08.2006 e successiva Delibera di rettifica prot. n. 12026/17.1 del 15.11.2006 e prot. n. 8933/17.1 del 04.08.2006 e successiva Delibera di rettifica prot. n. 12027/17.1 del 15.11.2006 con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione delle strutture di vendita in oggetto, subordinandole a prescrizioni;

richiamate le Deliberazioni della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99 prot. nn. 3535/DB1607 e 3537/DB1607 del 19.03.2013 con cui si modificano le prescrizioni delle opere viabilistiche obbligatorie e vincolanti ai fini dell'attivazione dei due centri commerciali in esame;

tenuto conto che alle Conferenze dei Servizi svolte per il procedimento di V.I.A. hanno partecipato i medesimi Enti (Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Alessandria) costituenti la formazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998, i quali hanno espresso, a seguito degli approfondimenti progettuali della soluzione viabilistica e della funzionalità trasportistica, parere favorevole all'eliminazione della realizzazione della viabilità a sud della SP 10 dal progetto definitivo esaminato a favore della realizzazione dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida lungo la SP 10, con una sezione stradale di tipo "D" a 4 corsie;

atteso quindi che la prescrizione di realizzazione della viabilità di connessione a sud della SP 10 è da ritenersi sostituita con la prescrizione di realizzazione dell'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida lungo la SP 10, con una sezione stradale di tipo "D" a 4 corsie secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa anti-sismica vigente;

dato atto che la viabilità in progetto è obbligatoria e vincolante ai fini dell'attivazione del primo dei due centri commerciali, così come prescritto dalle Deliberazioni della Conferenza dei servizi ex d.lgs. n. 114/98 succitate, compreso l'adeguamento del ponte esistente sul fiume Bormida lungo la SP 10;

visti i verbali delle sei conferenze dei servizi, della riunione tecnica e del sopralluogo svolti durante il corso del procedimento e richiamati in premessa,

visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della conferenza dei servizi richiamati in premessa;

vista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.,

visto il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.,

visto il d.lgs. n. 152/2006;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.,

vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.,

per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito agli insediamenti commerciali e viabilità e opere connesse del progetto complessivamente definito "Realizzazione di un parco commerciale in località Spinetta

Marengo Strada Regionale n. 10", localizzato nel Comune di Alessandria (AL) presentato dalle Società Esselunga Spa, con sede in Milano, via Pisani 20 e Coopsette Soc. Coop. con sede in Castelnuovo Sotto (RE), via San Biagio 75;

- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. VIABILITÀ

1. la realizzazione prima dell'apertura del primo dei due centri commerciali, dell'adeguamento del ponte esistente lungo la SP10 con una sezione stradale di tipo "D" – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa antisismica vigente, come richiesto con nota prot. n. 15915 del 12.02.2013 della Provincia di Alessandria e come prescritto con Deliberazioni della Conferenza dei servizi ex d.lgs. 114/98 prot. nn. 3535/DB1607 e 3537/DB1607 del 19.03.2013. L'opera dovrà essere compatibile con la pianificazione di bacino e dovrà essere progettata nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, ovvero, nel rispetto di quanto stabilito dalla NDA del PAI e dalle Direttive Tecniche specifiche;

2. la NON realizzazione della viabilità di connessione prevista a sud della SP10 e prevista nel progetto definitivo in esame;

3. per le rotatorie sulla SP10 dovrà essere prevista una caratterizzazione geometrica ed un diametro pari almeno a quanto indicato dal proponente nelle integrazioni alla documentazione progettuale presentate in data 31 gennaio 2013 (prot. n. 1362/DB1607) ed esaminate nella stessa data in Conferenza dei Servizi;

4. le isole spartitraffico dei rami di accesso alla rotatoria tra la SP 248 e la SP 10 dovranno essere realizzate con tipologie analoghe all'isola realizzata dalla Provincia di Alessandria per il ramo di innesto della SP 10 lato est ovvero in porfido;

5. l'attraversamento pedonale di accesso al cimitero dovrà essere regolato da impianto semaforico a carico del comune di Alessandria;

6. la cantierizzazione dei lavori interessanti la sede stradale provinciale dovrà essere concordata con la Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria;

7. tutte le successive fasi progettuali dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria. Per l'esecuzione e la gestione delle opere dovrà essere concordato uno specifico disciplinare;

8. la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione e del verde delle rotatorie che verranno realizzate sulla SP 10, nonché della pista ciclabile adiacente non potranno essere poste in carico alla Provincia di Alessandria;

9. le opere di viabilità così come prescritte nelle Deliberazioni della Conferenza dei Servizi ex d. lgs. n. 114/98 prot. nn. 3535/DB1607 e 3537/DB1607 del 19.03.2013 e precisamente:

- allargamento della SP 10 a due corsie per senso di marcia nel tratto tra la tangenziale est ed il castello di Marengo;

- realizzazione della tangenziale est dalla SP 10 alla SP 494

- due rotonde, agli estremi dell'area di intervento sulla SP 10

- raddoppio a due corsie per senso di marcia della SP 10 nel tratto compreso tra il castello di Marengo (dove termina l'intervento della Provincia) e l'incrocio con la SP 248 e tratta verso est per metri 250

- modifica della rotatoria all'incrocio tra la SP 10 e la SP 248;

- viabilità interna all'area commerciale con relative connessioni alla rete viaria esistente;

- adeguamento del ponte esistente lungo la SP 10 con una sezione stradale di tipo D – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa antisismica vigente sono obbligatorie e vincolanti ai fini dell'attivazione del primo dei due centri commerciali in progetto.

2. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

- Considerato che nelle vicinanze dell'area di intervento è presente l'industria Solvay Specialty Polimers Italy Spa (ex Solvay Solexis), classificata a rischio di incidente rilevante e assoggettata agli obblighi di cui agli artt. 6,7 e 8 del d. lgs. 334/1999;
- visto che con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria n. 34/46/87/4310N del 13.03.2012 avente per oggetto "Variante parziale al PRGC, art. 17 comma 7 della LR 56/77 e s.m. e i.,per adeguamento R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), ai sensi del D.M. 09.05.2001 in attuazione del D.Lgs. 334 del 17.08.1999. Approvazione", viene ricompreso nello strumento urbanistico vigente del Comune di Alessandria l'Elaborato Tecnico R.I.R. Nelle analisi comunali riportate in tale documento, la realizzazione dell'insediamento commerciale in esame risulta compatibile;
- ciò premesso, la realizzazione dell'insediamento commerciale è condizionata alle risultanze dell'istruttoria tecnica del rapporto di sicurezza Solvay Solexis effettuate dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) previste dall'art. 21 del D. lgs n. 334/1999, in particolare per quanto riguarda la conferma delle ipotesi incidentali e delle relative aree di danno sulla base della quale è stato predisposto il documento RIR del Comune di Alessandria.
- Per la sostenibilità dell'opera in esame, al fine della sicurezza degli utenti del parco commerciale, dovranno essere assolti i seguenti obblighi:
 - predisposizione della pianificazione della sicurezza interna del Parco Commerciale, redigendola in linea con quanto previsto dal D.M: 4 marzo 1998 (criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
 - predisposizione di idonee cautele progettuali (individuazione dei luoghi sicuri) e gestionali (comunicazione con lo stabilimento e le autorità preposte, modalità di allertamento ed allarme degli utenti), in previsione delle emergenze tossiche, che tengano conto sia dell'afflusso dell'utenza previsto del progettato del Parco Commerciale sia delle determinazioni che saranno assunte dall'autorità di cui all'art. 21 del d. lgs 334/1999 in merito alla validazione delle frequenze di accadimento degli scenari incidentali e delle conseguenti aree di danno indicate dal Gestore dello stabilimento;
 - adeguate azioni di informazione all'Utenza del Parco Commerciale circa le procedure di emergenza da seguire e le misure di auto protezione da adottare in caso di evento incidentale;
 - adeguate azioni di formazione del personale dipendente del Parco Commerciale al fine di attivarsi in caso di emergenza con rapidità ed efficacia in conformità con gli elementi di valutazione forniti dalla Prefettura di Alessandria e dal Corpo dei Vigili del Fuoco – Comando di Alessandria.

3. INTERVENTI DI RECUPERO

- Quale condizione imprescindibile al rilascio del nullaosta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali all'intervento dell'intero comparto "A" dovranno essere prodotti i progetti di restauro e valorizzazione dei due piccoli fabbricati (portineria e Palazzina del Direttore) ormai in gravissime condizioni di degrado con serio rischio di crollo. La documentazione dovrà contenere puntuali e dettagliate relazioni tecniche indicanti i materiali che si intendono impiegare nel rivestimento dei nuovi edifici, nei percorsi viabilistici e pedonali, nelle aree a parcheggio e nelle recinzioni. Dovranno essere prodotte altresì specifiche simulazioni fotografiche, relativamente all'intero complesso, che illustrino chiaramente l'inserimento dei nuovi fabbricati e manufatti rispetto al contesto ambientale circostante e l'incidenza delle specie arboree previste al fine di mitigarne l'impatto visivo.

4. IMPATTO SUL RETICOLO IDRICO MINORE

- Le verifiche e gli approfondimenti condotti, hanno determinato un assetto di progetto per la roggia Bolla compatibile con il buon deflusso delle acque. Poiché si configurano delle occupazioni di sedime demaniale ed opere di sponda del corso d'acqua, si rende necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904. Quest'ultima sarà rilasciata entro i termini di legge, a seguito della presentazione alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Decentrato Opere Pubbliche ed Assetto Idrogeologico Alessandria – da parte del

soggetto proponente, della documentazione cartacea delle opere da realizzare sulla roggia Bolla, nonché di tutte le pertinenze che si verranno a costituire sulla stessa (attraversamenti sottoservizi, scarichi, attraversamenti, ecc).

5. PREVENZIONE RISCHIO SISMICO

▪ La normativa tecnica di riferimento a carattere generale è ora rappresentata dal D.M. 14.01.2008 in base al quale, si deve obbligatoriamente pervenire alla qualificazione delle opere (paragrafo 2.4 – vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento) ed alla definizione dell’azione sismica (paragrafo 3.2 – Azione sismica), nonché impostare la progettazione geotecnica e le successive fasi di verifica secondo le indicazioni contenute nel capitolo 6 (Progettazione geotecnica). Pertanto dovrà essere integrata tutta la modellazione geologica, geotecnica e sismica, in particolare definendo:

- Classe d’uso e vita nominale dell’opera
- Periodo di riferimento per l’azione sismica, definizione del terremoto di progetto e magnitudo;
- Pericolosità sismica e forme spettrali definite dal D.M. 14.01.2008 (AG, Fo, Tc*);
- Risposta sismica locale e calcolo Vs30 per la definizione della categoria di suolo di fondazione;
- Risposta sismica locale con individuazione e caratterizzazione degli elementi di ulteriore penalizzazione ai fini del calcolo della forza sismica orizzontale (morfologia, ecc.)
- Stati limite e relative probabilità di superamento;
- Probabilità V_{RP} di superamento del periodo di riferimento R_V e periodo di ritorno;
- Spettro di risposta elastico;
- Potenziale di liquefazione.

▪ Si prescrive inoltre un’integrazione delle indagini geotecniche in coerenza con quanto riportato al paragrafo C7.11.3.1.1. del Testo Comparato NTC – Circolare Commissione Ordini Regionali Norme NTC. A tal fine si dovranno eseguire specifiche indagini in sito e prove di laboratorio. Per depositi molto profondi, come il caso in esame, la profondità di indagine si dovrà estendere fino all’individuazione di strati di terreno molto rigidi, assimilabili al substrato ai fini delle analisi di risposta sismica locale. Queste analisi richiedono inoltre un’adeguata conoscenza delle proprietà meccaniche dei terreni in condizioni cicliche, che dovranno essere determinate mediante specifiche indagini in sito e prove di laboratorio, programmate dal progettista in funzione del tipo di opera e/o intervento e della procedura di analisi adottata. In particolare, è fortemente raccomandata l’esecuzione di prove in sito per la determinazione dei profili di velocità di propagazione delle onde di taglio, ai fini della valutazione della rigidità a bassi livelli di deformazione. Le prove di laboratorio sono invece raccomandate per la valutazione della dipendenza della rigidità e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di ingresso necessari all’analisi. A titolo di esempio e in maniera non esaustiva, le prove in sito possono includere *prove Cross-hole, prove Down-hole, prove SASW, prove dilatometriche sismiche, prove penetrometriche sismiche, ecc.*: le prove di laboratorio possono invece consistere in *prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna risonante, prove triassiali cicliche, ecc.* Le apparecchiature di laboratorio, opportunamente strumentate, possono permettere anche la determinazione delle caratteristiche di rigidità a bassi livelli di deformazione. Anche in vista dell’estensione e l’entità del progetto in esame, tali indagini dovranno essere prodotte in sede di progettazione definitiva e non genericamente rinviate alle successive fasi esecutive.

6. SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

▪ Rispetto al paventato rischio di contaminazione da idrocarburi dei terreni al di sotto dell’area “ex Zuccherificio”, come richiamato dal proponente, l’area è stata svincolata dal comune di Alessandria nell’anno 2009 in seguito alle risultanze delle determinazioni analitiche che hanno dimostrato il non superamento dei livelli normativi. Si segnala però che la falda al di sotto dell’area dell’ex Zuccherificio è comunque interessata da una significativa contaminazione da metalli pesanti (in particolare Cr VI) e solventi clorurati, oggetto ormai da lungo periodo di specifici studi ed

approfondimenti analitici da parte delle Autorità competenti. Si prende atto delle risultanze dello studio effettuato a seguito di specifica richiesta in fase di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/98 e delle analisi di rischio finalizzate a valutare il possibile pericolo di volatilizzazione di vapori di sostanze contaminanti (soprattutto solventi clorurati) presenti nel sottosuolo, che mette in evidenza l'assenza di un rischio reale per la salute, ma si precisa che in fase di cantiere dovranno essere messe in opera le modalità di gestione finalizzate al massimo contenimento del rischio per i lavoratori e, relativamente alla realizzazione delle superfici orizzontali del centro commerciale, si dovranno utilizzare materiali idonei ad evitare la permeabilità delle sostanze volatili all'interno delle solette.

7. ACQUE SUPERFICIALI

- Per quanto riguarda le acque meteoriche dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- le vasche LD, LE e LF nelle quali saranno recapitate le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere impermeabilizzate e non avere struttura alveolare permeabile;
- la vasca filtrante dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione al fine di eliminare eventuali sedimenti che potrebbero pregiudicare la capacità filtrante e volumetrica;
- acquisire i titoli d'uso dei terreni oggetto di immissione delle acque meteoriche in eccesso che, in caso di emergenza, defluiscono dal troppo pieno della vasca filtrante;
- specificazioni degli aspetti legati al presidio dell'impianto di accumulo delle acque meteoriche e della stazione di sollevamento.
- Al fine di completare la documentazione tecnica prodotta, il proponente dovrà predisporre e trasmettere alla Provincia di Alessandria – Dipartimento Ambiente e Pianificazione - Servizio VIA, VAS IPPC – un bilancio idrico dettagliato con indicato ogni singolo quantitativo di approvvigionamento e/o di refluo in uscita (acque meteoriche comprese), la relativa provenienza e/o destinazione finale.
- In merito alle acque reflue, trasmissione della copia del provvedimento di autorizzazione/nullaosta rilasciato dal Gestore della pubblica fognatura al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

8. MONITORAGGI E VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

- Si prescrive di:
 - effettuare un'attività di monitoraggio ambientale nella fasi di costruzione, esercizio e post esercizio da concordare preventivamente con ARPA PIEMONTE in termini di modalità e tempistica di esecuzione. Il monitoraggio dovrà comprendere in particolare l'analisi delle seguenti componenti ambientali: rumore, acque sotterranee;
 - comunicare al Dipartimento ARPA di Alessandria la data di inizio e termine dei lavori, onde permettere il controllo previsto dall'art. 8 della L.R. 40/1998, e concordare con esso le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio prescritte e di consegna dei risultati;
 - a cura del Direttore dei lavori, trasmettere all'ARPA Dipartimento di Alessandria una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativa all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto;
 - qualora, sulla base delle risultanze di tali campagne di monitoraggio o di ulteriori verifiche richieste dagli Enti, gli interventi di mitigazione non risultassero sufficienti a contenere gli impatti entro i relativi limiti, il proponente dovrà concordare col Comune la realizzazione degli ulteriori interventi di mitigazione necessari, da realizzarsi a carico del proponente.
 - di stabilire che, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/1998, entro il 31 dicembre 2013 dovranno essere rilasciati da parte dei soggetti competenti i seguenti atti autorizzatori o concessori:
 - approvazione da parte del comune di Alessandria, del P.E.C. e relativa bozza di Convenzione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;
 - autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire ex art. 26 commi 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.

- permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001 comprensivo di tutte le autorizzazioni e pareri di legge (conformità antincendio, autorizzazioni ai sensi del D.M. 16.02.1982, autorizzazione ex art. 48 L.R. 56/1977, L. 10/1991, L. 46/1990, L. 13/1989);
- autorizzazioni delle opere viabilistiche e infrastrutturali e relativi permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;
- nullaosta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della Parte III del d. lgs. n. 42 del 22.01.2004 per il restauro dei due piccoli fabbricati sottoposti a vincolo monumentale;
- autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004;
- autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904;
- autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;
- ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria;
- di richiamare i contenuti e le prescrizioni delle Delibere della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 3 della L.R. n. 28/1999, prott. n¹. 8932/17.1 del 04.08.2006 e successiva Delibera di rettifica prot. n. 12026/17.1 del 15.11.2006 e prot. n. 8933/17.1 del 04.08.2006 e successiva Delibera di rettifica prot. n. 12027/17.1 del 15.11.2006 con cui è stato deliberato positivamente il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale per l'attivazione delle strutture di vendita in oggetto, subordinandole a prescrizioni e delle Delibere della Conferenza dei Servizi prot. nn. 3535/DB1607 e 3537/DB1607 del 19.03.2013 con cui si modificano le prescrizioni delle opere viabilistiche obbligatorie e vincolanti ai fini dell'attivazione dei due centri commerciali in esame;
- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 9 della l.r. n. 40/1998, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; inoltre, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del d. lgs. 152/2006, il completamento del progetto dovrà avvenire entro cinque anni a partire dallo stesso termine;
- di stabilire altresì che il proponente comunichi all'Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;
- di dare atto che ARPA Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;
- di dare atto che alla Provincia di Alessandria spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione dei due centri commerciali.
- di raccomandare al Comune di Alessandria, poiché assegnato alla zona 1 del "*Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria*" dalla D.G.R. n. 14-7623 del giorno 11.11.2002, di attuare interventi per il miglioramento progressivo dell'aria e le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni; in particolare dovrebbero essere individuati provvedimenti che tendano a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)